# REGOLAMENTO (CEE) N. 3104/87 DELLA COMMISSIONE

**del 16 ottobre 1987**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le pocedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87 (4), prevede un rafforzamento generale dei requisiti relativi alla qualità tipo del frumento duro, in particolare con l'introduzione di requisiti tecnologici di qualità ; che gli organismi di intervento dei paesi principali produttori di cereali incontrano difficoltà nell'analisi di tali requisisti dato che non dispongono delle necessarie attrezzature tecniche ;

considerando inoltre che a norma del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2936/87 (6), il pagamento delle merci consegnate all'intervento è effettuato tra il centodecimo e il centoquindicesimo giorno successivo a quello della presa in consegna ; che le merci possono essere prese in consegna solo previa verifica dell'osservanza di tutti i requisiti di qualità ; che la mancanza di attrezzature tecniche in taluni Stati membri può provocare ritardi nella presa in consegna, con conseguenze negative per gli operatori ; che per evitare tali ripercussioni è opportuno stabilire che il termine per il pagamento dei cereali conferiti all'intervento inizia a decorrere prima della loro presa in consegna e precisamente a partire dal momento del rilascio delle merci nel magazzino indicato dall'organismo d'intervento ; che tuttavia tale disposizione deve limitarsi al tempo necessario ai centri di intervento interessati per attrezzarsi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1569/77, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo :

« 4. Il pagamento si effettua tra il centodecimo e il centoquindicesimo giorno successivo alla presa in consegna. Tuttavia, per quanto riguarda il frumento duro, fino al termine della campagna 1987/1988 il versamento si effettua tra il centodecimo e il centoquindicesimo giorno successivo a quello della consegna del frumento duro al magazzino designato dall'organismo d'intervento ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1987.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.
(4) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.
(6) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 51.